

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXIX - N. 6 - Dicembre 2025/Gennaio 2026

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

1 DICEMBRE lunedì

- Comunicazione Lipe 3° trimestre
- REDDITI/IRAP: secondo acconto 2025
- Imposta di bollo trimestrale su fatture elettroniche
Adempimenti rivalutazione terreni/partecipazioni

16 DICEMBRE martedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento IMU, IMI, IMIS - Saldo 2025

29 DICEMBRE lunedì

- IVA: versamento acconto 2025
- INTRA: mensile

16 GENNAIO venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi

26 GENNAIO lunedì

- INTRA: mensile e trimestrale

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE E TERRENI
- PEC AMMINISTRATORI: precisazioni
- DICHIARAZIONE REDDITI 2025: correggere e integrare
- SPESA LEGALE PER DIFENDERE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: detraibilità IVA
- DDL BILANCIO 2026
- BONUS NUOVE ASSUNZIONI
- REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: rimborso spese
- COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORI TELEMATICI

EDITORIALE

Due mila euro e nessuna ricchezza: appunti sparsi sul ceto medio che non c'è più



Negli ultimi giorni è tornata protagonista una vecchia conoscenza del dibattito italiano: la definizione di "ricco". La miccia l'ha accesa il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, affermando che chi guadagna intorno ai 2.000 euro al mese non può essere considerato benestante. Una frase pronunciata con naturalezza, come se si parlasse di meteo, e che invece ha colpito come un sasso nello stagno. Perché non parla solo di numeri: parla di identità.

E' stata una boutade derivata dalla riforma dell'IRPEF, con la riduzione degli scaglioni e un alleggerimento fiscale modesto sui redditi medio-bassi. L'idea è quella di semplificare il sistema e "dare ossigeno a chi lavora" promessa che, in Italia, ritorna ciclicamente come il Natale e i saldi di gennaio.

Il problema è che 2.000 euro al mese, oggi, non significano ciò che significavano vent'anni fa. Non bastano a generare quella sensazione di stabilità che una volta definiva il famoso ceto medio: la capacità di programmare, di non vivere ogni spesa come un imprevisto, di poter scegliere e non solo adattarsi.

Eppure, pur senza essere "ricco", chi guadagna quella cifra sta comunque meglio di molti. E qui che la discussione si aggrovia: la percezione individuale non corrisponde alla classificazione statistica.

Passare da quattro a tre scaglioni IRPEF significa che sotto i 28.000 euro si paga un po' meno, tra 28.000 e 50.000 il beneficio è reale ma contenuto, oltre i 50.000 l'effetto si attenua.

Non è un cambia-vita, ma una carezza più che un abbraccio. Una riforma che sembra dire: "Non ti posso fare diventare sereno, ma prova a respirare." L'operazione è più simbolica che economica: serve a mostrare vicinanza a quel segmento sociale che la politica continua a chiamare "ceto medio", benché oggi sembri più una nostalgia che una realtà.

La questione non è quante tasse paghiamo — o non solo. È che una vita dignitosa costa di più.

Casa, servizi essenziali, istruzione, sanità, trasporti: tutto richiede un reddito stabile e ampio. E dove manca il margine, manca la sensazione di benessere. Allora è proprio vero, come dice il Ministro, che chi prende 2.000 euro al mese non è ricco. E non è neanche sereno. È in equilibrio costante, come chi cammina sul filo: non cade, ma non può distrarsi. Chi poi non rientra nemmeno nella definizione di ceto medio, invece, sul filo non ci sale nemmeno; e il governo, di fatto, lo considera ancora meno.

La riforma fiscale può alleggerire un po' il peso, ma non restituisce margine di vita. E il ceto medio, più che una fascia di reddito, è proprio questo: la possibilità di scegliere, di respirare, di non essere schiacciati dal mese. Finché questo margine non torna, continueremo a discutere non di aliquote, ma di equità.

Giorgio Degasperi - Studio Degasperi Martinelli & Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Spese deducibili con distinguo

Con l'ordinanza n. 25143 la Corte di cassazione ha chiarito che in tema di Iva e Ires, il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti. Secondo i giudici di legittimità le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo a una aspettativa di incremento delle vendite se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della notorietà e dell'immagine; mentre le spese di pubblicità hanno una finalità promozionale, informando i consumatori dell'esistenza di tali beni e servizi, insieme all'esaltazione delle loro caratteristiche e della loro specificità, in modo da incrementarne la diffusione e la commercializzazione. La vertenza tratta due avvisi di accertamenti emessi dalle Entrate di Verona con cui si rettificavano i redditi dichiarati per gli anni 2013 e 2014.

3 Novembre 2025 - Italia Oggi

Superbonus e crediti contestati: nodo Rc per tecnici e professionisti

Le prime contestazioni del Fisco in merito alle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi vedono il facile coinvolgimento dei tecnici asseveratori o dei professionisti vistori sul piano civilistico, a titolo di soggetti responsabili dei danni tributari arrecati ai contribuenti loro clienti. Pensiamo, ad esempio, alle false asseverazioni in una Sal superbonus opere edilizie di efficientamento energetico o antisismico eseguite in realtà in maniera parziale. Il tecnico asseveratore scorretto è esposto a sanzioni penali, amministrative e di responsabilità civile del risarcimento dei danni provocati ai propri clienti e al bilancio dello Stato. Anche i commercialisti sono esposti a possibili e gravi conseguenze derivanti da loro mancanze: pensiamo al mancato riscontro della coerenza della documentazione esaminata o alla commissione di banali errori nella compilazione dei modelli di comunicazione di opzione, non più rimediabili via remissione in bonis.

3 Novembre 2025 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Professionisti responsabili in con-

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE E TERRENI

Con l'introduzione a regime della possibilità di rivalutare il costo fiscale di partecipazioni e terreni da parte della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, art. 1, comma 30), l'opzione è diventata una costante per i contribuenti non imprenditori. In vista del termine del 30 novembre 2025, è fondamentale comprendere i calcoli e valutare attentamente la convenienza di questa scelta fiscale, anche alla luce dell'aumento dell'aliquota.

Beneficio della Rivalutazione

La rivalutazione consente di sostituire il costo o valore di acquisto originario del bene con il valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima (o dal valore normale per le partecipazioni quotate), versando un'imposta sostitutiva. L'obiettivo è ridurre o azzerare la plusvalenza che si genererebbe in caso di futura cessione, diminuendo così l'imposta finale dovuta.

I beni interessati sono:

- **Partecipazioni** (qualificate e non qualificate) in società, quotate e non quotate.
- **Terreni** (edificabili e agricoli).

Per l'opzione riferita al 2025, i beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2025. La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato l'aliquota dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva si calcola applicando l'aliquota del 18% all'intero valore di perizia.

Valutazione della Convenienza

La scelta di rivalutare è conveniente quando l'imposta sostitutiva è inferiore all'imposta ordinaria sulla plusvalenza che si pagherebbe in caso di vendita senza rivalutazione. L'aliquota ordinaria sulle plusvalenze è generalmente il 26%.

La rivalutazione è tendenzialmente conveniente quando la plusvalenza potenziale è elevata rispetto al costo originario.

Scadenze e Modalità di Versamento

Per avvalersi della rivalutazione nel 2025, è necessario rispettare i seguenti termini:

30 Novembre 2025

Entro questa data devono essere effettuati due adempimenti chiave:

- **Versamento** dell'imposta sostitutiva (o della prima rata).
- **Redazione e Giuramento della Perizia di Stima** (necessaria per terreni e partecipazioni non quotate). **Rateizzazione**

È possibile versare l'imposta sostitutiva:

- In un'unica soluzione entro il **30 novembre 2025**.
- In un massimo di **tre rate annuali** di pari importo, con scadenza:

- **1ª rata:** 30 novembre 2025
- **2ª rata:** 30 novembre 2026
- **3ª rata:** 30 novembre 2027

Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo.

Codici Tributo F24

Il versamento avviene tramite modello F24 con i seguenti codici:

- **8055** per la rivalutazione di **Partecipazioni**.
- **8056** per la rivalutazione di **Terreni**.

Adempimenti e Considerazioni Aggiuntive

- **Perizia Giurata:** La perizia per terreni e quote non quotate deve essere giurata e asseverata da professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti, etc.) entro il 30 novembre 2025.
- **Dichiarazione dei Redditi:** I dati della rivalutazione devono essere indicati nella Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione.
- **Compensazione:** In caso di rivalutazione di un bene già rivalutato in passato, l'imposta sostitutiva precedentemente versata può essere scomputata da quella attuale.

Piergiorgio Frizzera - Org.& Sistemi srl

PEC AMMINISTRATORI: precisazioni

L'obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e di comunicarlo al Registro delle imprese è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025, termine prorogato al 31 dicembre 2025 con nota del MIMIT 25 giugno 2025 n. 127654.

Il DL 159/2025 - sicurezza sul lavoro - in vigore dal 31 ottobre scorso precisa che il do-

micilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa, per cui la PEC degli amministratori non può essere quella della società.

Unioncamere, in un documento pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito internet, sostiene che:

- l'obbligo di comunicazione ricade sugli amministratori di imprese che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle

cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza dell'amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione

- non sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (es. consigliere, presidente comitato direttivo ecc.)

- l'obbligo di comunicazione è in capo all'impresa

- per coloro che vengono nominati o confermati nella carica dal 31 ottobre 2025 in poi la comunicazione del domicilio digitale

dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina

- per coloro che al 31 ottobre 2025 già ricoprono la carica la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2025

- il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 206 a un massimo di euro 2.064.

Trattandosi di un decreto-legge che dovrà essere convertito entro il 30 dicembre 2025 rimane aperta la possibilità di ulteriori modifiche

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

DICHIARAZIONE REDDITI 2025: correggere e integrare

I termini di trasmissione dei dichiarativi prevedono, per i modelli Redditi, l'invio entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I casi che possono prospettarsi sono: dichiarazioni tempestive, correttive nei termini, tardive, omesse e integrative (incluse le integrative "a favore" e le peculiari "a favore lunghe"). Per ciascuna, cambiano presupposti, adempimenti formali, possibilità di ravvedimento e quantificazione delle sanzioni.

Tralasciando i casi delle dichiarazioni tempestive e correttive nei termini andiamo ad analizzare gli altri casi che possono prospettarsi.

La tardiva: entro 90 giorni con sanzione fissa "ravvedibile"

La dichiarazione tardiva è la prima presentazione effettuata oltre la scadenza, ma entro 90 giorni dal termine legale. Per i Redditi 2025, con scadenza 31 ottobre 2025, il novantesimo giorno cade il 29 gennaio 2026. In tale intervallo, la tardiva è pienamente valida (non è un'omissione).

Una questione interpretativa — la portata dell'art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 — è stata superata: l'istituto si applica a tutte le dichiarazioni (non solo Redditi e IRAP, ma anche IVA e 770).

Aspetti formali e sanzionatori:

- Non esiste casella "tardiva" in frontespizio: non si indica in alcun modo.
- Si applica la sanzione fissa minima da omissione: 250 euro.
- Unica ipotesi ravvedibile dell'invio non tempestivo: l'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997 consente il ravvedimento a 1/10 del minimo (25 euro).

Versamenti: se dalla tardiva emerge maggiore imposta rispetto ai pagamenti già effettuati tra giugno e luglio (saldo 2024, primo acconto 2025), la differenza va versata; il ravvedimento sui versamenti è facoltativo ma utile per ridurre la sanzione, che dopo il 1° settembre 2024 è pari al 25% (D.Lgs. 87/2024).

L'omessa: quando non viene presentato nulla entro i 90

Se la dichiarazione non è stata presentata per la prima volta entro i 90 giorni dalla scadenza naturale, **siamo nel campo dell'omissione.**

Conseguenze sostanziali (crediti):

- Se la dichiarazione omessa riportava un credito, anche l'eventuale invio successivo non rimuove lo status di omissione: l'anno dopo, l'Agenzia tende a non considerare quel credito (automatismi) e invia avviso bonario. Per poter utilizzare tale eccedenza dell'anno precedente occorrerà quindi dimostrare, in sede procedimentale, la spettanza del credito — ad esempio dimostrando che le ritenute che lo hanno generato risultano dalle Certificazioni Uniche
- Non è "credito annullato", ma "handicap probatorio": sparisce la presunzione di veridicità e tocca al contribuente dimostrare compiutamente l'esistenza del credito (ritenute, detrazioni, deduzioni).

Quadro sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024):

- Per omissioni dalla tornata Redditi 2024 in poi, la sanzione non è più in forchetta 120-240%, bensì fissata al minimo edittale: 120% delle imposte dovute, con minimo 150 euro.
- Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione fissa (per i redditi, 250-1.000 euro).
- IVA e 770 seguono logiche analoghe (con adeguamenti delle misure fisse).

Riduzione al 75% se si presenta comunque (ma non è ravvedimento):

- L'invio post 90 giorni è possibile fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di scadenza, purché prima dell'inizio di attività di controllo.
- In tal caso, la sanzione scende al 75% delle imposte dovute.

La linea di principio della Corte costituzionale:

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

corso per illeciti fiscali

In risposta a un'interrogazione parlamentare il ministero dell'Economia ha chiarito che il nuovo orientamento giurisprudenziale sul concorso di terzi e, in particolare di professionisti, per violazioni fiscali commesse dai clienti è in linea con la normativa e quindi non sussistono ambiguità che richiedano interventi normativi. Gli interroganti chiedevano di conoscere eventuali iniziative governative a seguito del mutato e contrastante orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità in concorso del professionista negli illeciti fiscali del cliente. La Corte di cassazione per anni e fino al 2024 aveva escluso il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società sua cliente. Nel 2024 i giudici di legittimità hanno ribaltato l'orientamento sostenendo che il professionista può essere sanzionato, in concorso, per le violazioni tributarie commesse dall'ente.

30 Ottobre 2025 - Il Sole 24 Ore

Nuda proprietà, donazione ai figli senza imposta

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 271, ha chiarito che nell'ipotesi in cui un genitore doni ai figli in regime di comunione la nuda proprietà della quota di maggioranza, con l'ulteriore convenzione di trasferire il controllo di diritto esercitabile in assemblea, si rende applicabile l'esclusione dal prelievo indiretto sulle donazioni, ex art. 3, comma 4-ter, del TUS. Per ristrutturare il patrimonio familiare il soggetto istante intende donare ai figli il 95% della partecipazione, accompagnando l'atto di liberalità da apposita convenzione in forza della quale i nudi proprietari acquisiscono altresì la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea della holding industriale.

29 Ottobre 2025 - Italia Oggi

Nuovo bonus mamme, domande entro il 9 dicembre

L'Inps, con la circolare n. 139 ha stabilito che la richiesta per il Nuovo bonus mamme andrà presentata entro il termine ordinario del 9 dicembre. Il documento contiene le istruzioni operative per richiedere il bonus. La circolare evidenzia che l'istanza va presentata entro 40 giorni dalla sua pubblicazione, ma siccome il 7 dicembre cade di domenica e l'8

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

dicembre è festivo si arriva al 9 dicembre. In ogni caso il termine non è decadenziale. Ricordiamo che il decreto ha prorogato al 2026 l'attuazione dell'esonero contributivo previsto dalla manovra 2025, sostituendo per l'anno in corso tale agevolazione con un bonus esente da prelievo contributivo e fiscale e non rilevante ai fini Isee destinato a madri con due figli, fino al compimento del decimo anno del più piccolo e a madri con almeno tre figli, con reddito da lavoro dipendente non a tempo indeterminato, fino al compimento del 18° anno di quello più giovane.

29 Ottobre 2025 - Il Sole 24 Ore

Certificates in attesa dell'assimilazione fiscale

La legge n. 120/2025 ha prorogato al 29 agosto 2026 il termine per i decreti attuativi della riforma fiscale e al 2028 quello per i correttivi. Tra le misure in attesa trova posto la razionalizzazione della tassazione dei redditi finanziari, con l'obiettivo di unificare redditi di capitale e redditi diversi per consentire la compensazione delle minusvalenze. Il progetto potrebbe essere introdotto in parte nel 2026. Ad oggi dividendi e plus/minusvalenze da azioni non sono compensabili, creando distorsioni, specie per i certificates, strumenti derivati sempre più diffusi. La distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi resta cruciale, anche per le incertezze interpretative sul momento in cui tassare i proventi periodici.

29 Ottobre 2025 - Il Sole 24 Ore

Lettere contro il lavoro nero

Lotta al sommerso con le lettere di compliance. Da gennaio prossimo, per due particolari settori commercio e attività alberghiere, l'Inps potrà trasmettere 12 mila comunicazioni. Il tutto è legato all'entrata in vigore a far data sempre dal 1° gennaio 2026 degli Isac, le pagelle contributive. A ricordare l'avvicinarsi dell'entrata in vigore della disposizione è la Relazione 2025 sull'evasione fiscale e contributiva che è in corso di pubblicazione sul sito del Mef. Si ricorda che il DL 160/2024 convertito nella legge n. 190/2024 ha previsto l'introduzione degli ISAC, ovvero degli indicatori statistico-economici elaborati con dati UniEmens e ISA che entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio. Un decreto del min. Lavoro dovrebbe

- La sanzione per omissione ha natura punitiva: si applica a prescindere dalla diligenza del contribuente. Se vi sono imposte dovute, il 120% opera anche se i versamenti sono stati comunque eseguiti.

Niente ravvedimento oltre 90 giorni:

- La sola presentazione ravvedibile è la tardiva entro 90 giorni.
- Il D.Lgs. 87/2024 ha sancito il principio nell'art. 13, comma 2-ter D.Lgs. 472/1997: è esclusa ogni riduzione per dichiarazioni con ritardo superiore a 90 giorni. Regola generale, applicabile anche ai tributi locali.

L'integrativa: quando si rettifica dopo la scadenza

La dichiarazione integrativa interviene quando, dopo la scadenza, si modifica una dichiarazione già presentata. Non è una tardiva (perché non è un primo invio) e non è una correttiva (perché fuori termine).

Adempimento formale:

- In frontespizio va barrata la casella dedicata alla "dichiarazione integrativa".

Incentivo sostanziale:

- In generale, l'infedeltà dichiarativa (imposta inferiore al dovuto o maggior credito poi utilizzato rispetto a quello spettante) comporta una sanzione del 70% della stessa differenza.
- Se l'infedeltà emerge da integrativa presentata dal contribuente, la sanzione scende al 50% a prescindere dal ravvedimento.

L'integrativa "a favore": tra esenzioni e sanzione fissa nei casi misti

La dichiarazione integrativa a favore (maggior credito o minore imposta rispetto all'originario) è sanzionata?

- Orientamento storico: no se l'errore è solo a favore (già nel 2002; confermato a inizio gennaio 2018).
- Precisazione 2020: se l'integrativa presenta errori sia a favore sia a sfavore ma il saldo resta a favore, si ricade nell'irregolarità dichiarativa con sanzione fissa ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020).

Nella prassi, per prudenza, molti professionisti versano comunque la sanzione fissa anche nelle integrative a favore, per evitare successive contestazioni.

L'integrativa "a favore lunga": utilizzo del credito, quadri da compilare, eccezioni per errori contabili

Se l'integrativa a favore è presentata dopo il termine della dichiarazione dell'anno successivo, scatta una limitazione temporale all'utilizzo del maggior credito.

Regola temporale:

- Presento dopo il 31 ottobre 2025 (per Redditi 2024, periodo 2023) Potrò compensare il maggior credito solo con debiti sorti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'integrativa.
- Se invio tra 1° novembre e 31 dicembre 2025, utilizzo dal 1° gennaio 2026.
- Se invio nel 2026, devo aspettare il 1° gennaio 2027: i tempi si allungano molto.

Adempimenti dichiarativi:

- Il maggior credito "lungo" va esposto nel quadro DI (per IRAP: sezione 16 del quadro IS; per IVA: quadro VN), indicando natura, periodo d'imposta e importo.
- Presente la colonna "errori contabili": se il credito deriva da errata imputazione temporale (competenza di ricavi/costi), la limitazione temporale all'utilizzo non si applica.
- Anche in caso di errore contabile, resta l'obbligo di esposizione nel quadro DI, indicando la quota di credito riferibile a tale errore, così che i controlli automatici riconoscano la legittimità dell'uso anticipato.

Uso anticipato del credito (non contabile):

- Se, per errore, il credito "lungo" è stato usato prima del dies a quo (e non si tratta di errore contabile), l'Agenzia contesterà l'indebito utilizzo e recupererà il credito con sanzione; in alternativa, è possibile riversare spontaneamente.
- Trattandosi di credito non spettante (non "inesistente"), la sanzione — dopo il D.Lgs. 87/2024 — è al 25%, con obbligo di riversamento dell'importo utilizzato.
- Una volta riversato, il credito torna nella disponibilità; se si tratta di "lunga", l'utilizzo dovrà comunque rispettare il corretto dies a quo.
- Il principio — già chiarito in passato (si ricorda la risoluzione 452/E/2008, all'epoca con sanzione al 30%) — conferma la possibilità di ravvedere l'indebito utilizzo di credito non spettante.

Nicolò Lorenzo - Studio Moser



SPESA LEGALE PER DIFENDERE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: detraibilità IVA

La questione della detraibilità dell'IVA sulle spese legali sostenute da una società per la difesa penale dei propri amministratori o dipendenti è un tema che solleva non poche perplessità e richiede un'attenta analisi della normativa fiscale e della giurisprudenza. La deducibilità di tali costi, e in particolare la possibilità di recuperare l'IVA assolta su di essi, dipende strettamente dalla relazione tra la spesa sostenuta e l'attività d'impresa.

Il Principio Generale di Detraibilità dell'IVA

Secondo l'articolo 19 del D.P.R. 633/72 Decreto IVA, il diritto alla detrazione dell'IVA spetta a condizione che i beni e servizi acquistati siano inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione. Questo principio di inerenza è fondamentale: l'IVA è detraibile solo se la spesa è sostenuta nell'esclusivo interesse dell'attività economica e per il raggiungimento dei suoi fini.

Le Spese Legali per la Difesa Penale: Inerenza o Interesse Personale

Quando una società sostiene spese legali per la difesa penale di un proprio amministratore o dipendente, la prima valutazione da fare è se tale spesa sia effettivamente inerente all'attività d'impresa.

Caso A: Reati connessi all'attività d'impresa.

Se il procedimento penale a carico dell'amministratore o del dipendente trae origine da fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni o comunque strettamente connessi all'attività aziendale (ad esempio, reati societari, ambientali, sulla sicurezza del lavoro, tributari, ecc.), la giurisprudenza e la prassi dell'Agenzia delle Entrate tendono a riconoscere l'inerenza. In questi casi, la difesa del singolo può essere considerata un'azione volta a tutelare l'immagine, la reputazione o gli interessi economici della società stessa, evitando ad esempio conseguenze negative sul piano commerciale o sanzioni amministrative a carico dell'ente (ex D.lgs. 231/2001).

In presenza di una comprovata inerenza, l'IVA su tali spese legali potrebbe essere considerata detraibile. È essenziale che la società sia in grado di dimostrare il beneficio diretto o indiretto derivante dalla difesa del proprio rappresentante.

Caso B: Reati non connessi all'attività d'impresa.

Se il procedimento penale riguarda fatti di natura squisitamente personale dell'amministratore o del dipendente, non riconducibili all'espletamento delle proprie mansioni o all'interesse della società, l'inerenza viene meno. In queste circostanze, la spesa legale, seppur formalmente sostenuta dall'azienda, verrebbe considerata un beneficio indiretto per il singolo, configurandosi come una liberalità o un fringe benefit.

In questo scenario, l'IVA non sarà detraibile, poiché la spesa non soddisfa il requisito dell'inerenza all'attività d'impresa.

La Posizione dell'Agenzia delle Entrate e della Giurisprudenza

L'Agenzia delle Entrate, con diverse risoluzioni e circolari, ha spesso sottolineato la necessità di una stretta connessione tra la spesa legale e l'attività aziendale per ammettere la detrazione. Non è sufficiente che la difesa penale porti un vantaggio generico all'azienda; è richiesta una correlazione diretta con la produzione del reddito o la tutela dell'integrità patrimoniale e operativa della società.

Anche la giurisprudenza di merito e di legittimità ha spesso ribadito questi principi, evidenziando come l'onere della prova dell'inerenza ricada sul contribuente (la società). È fondamentale documentare accuratamente le ragioni per cui si è ritenuto necessario sostenere tali spese, ad esempio attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione o comunicazioni interne che giustificano la decisione in relazione all'interesse sociale.

Aspetti Pratici e Consigli Operativi

- **Analisi Approfondita:** Prima di sostenere la spesa e di detrarre l'IVA, è cruciale effettuare un'analisi approfondita della natura del reato e del suo legame con l'attività aziendale.
- **Documentazione da conservare:** Mantenere una documentazione completa e trasparente che dimostri l'inerenza della spesa all'attività d'impresa. Questo può includere verbali del CdA, pareri legali interni o esterni che motivino l'intervento della società, e ovviamente le fatture dei professionisti con una descrizione chiara della prestazione.
- **Contratti/Regolamenti:** Potrebbe essere utile prevedere in contratti con amministratori o regolamenti interni aziendali le condizioni in cui la società si fa carico di tali spese, definendo in modo chiaro l'ambito di applicazione e la connessione con le mansioni svolte.
- **Implicazioni Fiscali Ulteriori:** Oltre all'IVA, occorre considerare le implicazioni ai fini IRES e IRAP per la deducibilità del costo e, in caso di mancata inerenza, le potenziali conseguenze ai fini reddituali per il percipiente (amministratore/dipendente) come fringe benefit.

Piergiorgio Frizzera - Org.& Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

determinare i primi due settori ad alta intensità di evasione contributiva.

28 Ottobre 2025 Italia Oggi

Plastic e sugar, tax rinviata

Il Governo ha deciso di prorogare l'entrata in vigore delle due imposte e di rinunciare a quasi 400 milioni di euro di gettito fiscale. La tassa che colpisce i manufatti in plastica monouso e quella sulle bevande analcoliche zuccherate entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027. Il rinvio comporterà meno entrate fiscali pari a 73 milioni di euro per la Plastic Tax e 312 milioni di euro per la Sugar Tax nel solo 2026.

28 Ottobre 2025 - Italia Oggi

No al bonus del 50% per i residenti all'estero

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 273/2025, ha chiarito che i soggetti residenti all'estero non possono considerare la propria abitazione in Italia come la propria 'abitazione principale'. Pertanto, per i lavori edili, che effettuano su questa unità immobiliare, non possono beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025, in luogo della percentuale ordinaria del 36%, prevista per le seconde abitazioni. L'Amministrazione finanziaria ha trattato il caso di una persona fisica residente in Svizzera, presso un immobile che detiene in regime di locazione e regolarmente iscritta all'Aire. Proprio l'iscrizione all'Aire impedisce che l'immobile in Italia possa essere considerato dimora abituale. Per i lavori è possibile beneficiare dell'agevolazione ridotta, quella al 36%.

28 Ottobre 2025 - Il Sole 24 Ore

Debito fiscale assolto, reato ko

La Suprema Corte, con la sentenza n. 32525 dello scorso 1° ottobre, ha ribadito che per i reati tributari, l'integrale pagamento del debito, comprensivo di sanzioni e interessi, rileva come causa di non punibilità per la lieve tenuità del fatto. I giudici supremi hanno consolidato l'applicazione dell'istituto quale extrema ratio a favore dei contribuenti. Tale principio consente al contribuente di evitare la sanzione penale in presenza di condotte riparatorie complete. La Corte ha ritenuto che il giudice debba valutare il comportamento post reato anche se sopravvenuto in Cassazione, applicando retroattivamente la norma. La decisio-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ne consolida l'orientamento che mira a privilegiare il ravvedimento rispetto alla sanzione penale, riducendo il disvalore sociale della condotta.

27 Ottobre 2025 - Italia Oggi

Impatriati, regime a tempo: la roulette della proroga penalizza gli arrivi del 2024

Gli incentivi per i lavoratori rientrati in Italia dopo un periodo di permanenza all'estero hanno avuto sempre una durata limitata. Fino al 2023 l'articolo 16 del Dlg 147/2015 prevedeva un periodo massimo di fruizione degli incentivi pari a 10 anni: cinque anni di periodo base, fruibile da tutti e altri cinque anni riservati ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico o in caso di acquisto di una casa. Chi si è trasferito entro il 2023 può quindi godere fino a 10 anni di agevolazioni, con detassazione del 50% o del 90% in base ai figli. Dal 2024, invece, il Dlg 209/2023 mantiene solo cinque anni di benefici, salvo una proroga di tre anni per chi si è trasferito nel 2024 dopo l'acquisto di un immobile. La riforma riduce quindi la durata complessiva e l'attrattività del regime. Restano invariati gli incentivi per docenti e ricercatori, prorogabili fino a 13 anni.

27 Ottobre 2025 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Riassetto nel quinquennio a rischio decadenza

Trova conferma l'esenzione da imposta su successioni e donazioni per trasferimenti gratuiti di aziende o partecipazioni. Da quest'anno il vincolo dei 5 anni riguarda solo il mantenimento del controllo per le società di capitali, la prosecuzione dell'attività per le aziende e lo status di socio per le società di persone. Operazioni straordinarie durante tale periodo possono far decadere il beneficio se alterano il controllo. Nessun rischio in caso di conferimento in un holding o fusione tra società controllate, purché il controllo resti invariato. Serve invece cautela nelle scissioni asimmetriche o business combination tra terzi, dove la redistribuzione del capitale può comportare perdita parziale dell'agevolazione.

27 Ottobre 2025 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Società a base ristretta, sugli utili la prova resta a carico dei soci

Prosegue il contenzioso sugli ac-

DDL BILANCIO 2026

Il DDL di bilancio ha avviato il proprio iter: di seguito alcuni spunti di riflessione

Plusvalenze - è prevista una stretta sulla tassazione delle plusvalenze: dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025 il numero di rate applicabili passerà da 5 a 3 esercizi per la generalità delle plusvalenze e il periodo minimo di possesso sarà allungato da 3 a 5 anni. Inoltre, le immobilizzazioni finanziarie non PEX saranno rateizzabili in tre esercizi, e non più cinque, se vi è l'iscrizione negli ultimi cinque bilanci.

Compensazioni fiscali - dal 1° luglio 2026, i crediti - diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte - non potranno più essere compensati con contributi INPS e premi INAIL. Il divieto si applica anche ai crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal tito-

lare originario. Si profila anche l'abbassamento della soglia di compensazione in presenza di ruoli scaduti dagli attuali 100.000 euro a 50.000 euro: il contribuente non potrà compensare i propri crediti se prima non assolve l'obbligazione tributaria.

Iper-ammortamento - in sostituzione dei crediti 4.0 e 5.0 verrà ripristinato l'iper-ammortamento. Varrà un solo anno, con possibilità di estendere il beneficio fino a giugno 2027 soltanto in presenza di prenotazione. Vi è il concreto rischio che gli investimenti avviati negli ultimi mesi del 2025 restino esclusi sia dal credito d'imposta per beni 4.0 (a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili) sia dal nuovo iper-ammortamento.

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

BONUS NUOVE ASSUNZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E/2025, ha fornito i chiarimenti in merito ad una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione.

Ambito temporale

La maxi deduzione per le nuove assunzioni, inizialmente prevista per il 2024, è stata successivamente prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Beneficiari

Il bonus è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- soggetti passivi IRES (società di capitali e enti commerciali);
- enti non commerciali residenti, ma solo per attività commerciali (con contabilità separata);
- soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia per attività commerciale;
- società di persone e imprese individuali, incluse imprese familiari e coniugali.
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata;
- persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato redditi ivi imponibili.

Sono esclusi dall'agevolazione i datori di lavoro con redditi non classificabili né come reddito d'impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale (es. imprenditori agricoli con reddito agrario), le imprese in liquidazione (ordinaria e/o giudiziale) e i soggetti che adottano il regime forfetario.

Il Bonus è fruibile se l'attività del datore di lavoro è operativa da almeno 365 giorni prima dell'inizio del periodo agevolato. Per le imprese con periodo d'imposta inferiore a 365 giorni (es. nuove aziende), l'attività

deve comunque essere stata esercitata per almeno un anno.

Condizioni

La maxi deduzione è concessa, per i "soggetti solari", in base agli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. L'effettivo incremento occupazionale è determinato come segue:

- incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dell'anno precedente, escludendo eventuali riduzioni in altre società collegate o controllate;
- crescita complessiva dell'organico aziendale, considerando anche i contratti a tempo determinato.

La mancata crescita del numero complessivo dei dipendenti o un decremento occupazionale complessivo escludono il diritto al beneficio, anche se ci sono trasformazioni qualitative (ad esempio, contratti da determinato a indeterminato).

Maggiorazione

La maxi deduzione, pari al 20% del costo del personale per nuove assunzioni, è calcolata come il minore tra:

- il costo effettivo dei nuovi assunti (voce B9 del conto economico);
- l'incremento del costo complessivo del personale (voce B9 del conto economico) rispetto all'anno precedente.

Sono esclusi dal calcolo della maggiorazione i costi dei dipendenti non rilevanti ai fini dell'incremento occupazionale, gli accantonamenti come il trattamento di fine rapporto e oneri valutati secondo il principio contabile IFRS.

La **maxi deduzione** è aumentata al 30% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela individuate nell' Allegato 1 al D.Lgs. 216/2023, quali ad esempio:

- lavoratori molto svantaggiati;
- persone con disabilità;
- donne con almeno due figli minori;
- giovani ammessi all'incentivo all'occupazione;
- soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

Per i **gruppi di imprese**, il beneficio è ridotto in proporzione al rapporto tra il decremento e l'incremento occupazionale complessivo

del gruppo. Ogni impresa calcola il beneficio sulla base del proprio incremento occupazionale netto.

Acconti imposte

Per il conteggio degli acconti delle imposte sui redditi con il metodo previsionale dovuti per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame. Nel caso di adozione del "metodo storico" per la determinazione degli acconti dovuti per il 2025, 2026 e 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.

Mauro Chemelli - STUDIO FRONZA COMMERCIALISTI ASSOCIATI

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: rimborso spese

Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 192 del 2024, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene precisato che "i rimborsi analitici, ad esempio, delle spese viaggio, trasporto, vitto e alloggio diventano ... del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non concorrendo dette somme alla formazione del reddito sia dal lato attivo (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente) sia dal lato passivo (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso)."

Con la risposta a interpello n. 270 del 23 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese addebitate analiticamente in capo al committente ed il cui rimborso è escluso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista devono essere nel contempo:

- effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale;
- indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti.

Le spese riaddebitate devono inoltre essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente:

- la tipologia di spesa sostenuta
- l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza

al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una "forma" di compenso.

I rimborsi chilometrici che:

- sono stati concordati preventivamente con il committente;

- sono stati calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;

- sono commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita;

- non sono accompagnati da giustificativi di terzi (es. scontrini carburante).

essendo privi delle condizioni sopra richiamate, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e, ove previsto, sono soggetti a ritenuta d'acconto, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico nel rispetto delle suddette condizioni.

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

certamenti che vedono l'imputazione in capo ai soci dei maggiori redditi accertati in via extracontabile nei confronti delle società di capitali 'a ristretta base partecipativa'. Questa modalità di accertamento deriva dall'applicazione di un meccanismo presuntivo che non scaturisce direttamente da nessuna norma tributaria, ma da una prassi degli uffici che nel corso del tempo è stata confermata dalla giurisprudenza. Secondo la Cassazione, in presenza di una società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione della distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti della società. Viste le difficoltà probatorie per il socio nel contestare la presunzione, si è formato un orientamento in base al quale il socio può fornire la prova della sua estraneità alla gestione sociale. Si tratta di dimostrare che il socio ricorrente non ha partecipato direttamente alla gestione della società, per cui non è verosimile che egli abbia percepito i maggiori utili accertati.

27 Ottobre 2025 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Fisco, l'intelligenza artificiale non entra negli accertamenti

Lotta all'evasione. L'Agenzia delle Entrate elabora linee guida per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Le nuove policy confermano il divieto all'utilizzo di sistemi di Ai generativa in piattaforme disponibili pubblicamente, quindi non integrate nei sistemi dell'Agenzia, per produrre qualsiasi atto amministrativo, dagli accertamenti ai rimborsi. Per il direttore Vincenzo Carbone occorre un approccio più garantista: 'Nessun Grande fratello fiscale né un algoritmo antievasione'. Inoltre, la verifica umana è sempre necessaria. Sempre presente è infatti la probabilità di informazioni errate, non pertinenti o inaccurate. Dunque, i risultati prodotti non possono essere impiegati così come sono, ma è essenziale una verifica umana critica dei contenuti prodotti e un riscontro puntuale delle informazioni e dei documenti eventualmente referenziati nelle risposte.

24 Ottobre 2025 - Il Sole 24Ore

Piergiorgio Frizzera - Org. & Sistemi srl

COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORI TELEMATICI

A partire dal prossimo anno tutti i POS dovranno essere collegati digitalmente ai registratori telematici e i dati dei pagamenti elettronici dovranno essere memorizzati e trasmessi giornalmente. Chi non si adegua rischia sanzioni fino a 4.000 euro.

Entrata in vigore

Dal 1° gennaio 2026 tutti gli esercenti che inviano i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate dovranno collegare il registratore telematico con il proprio strumento di pagamento elettronico (POS, app o terminale).

Non si tratta di un collegamento fisico tra i dispositivi, ma di un collegamento digitale tramite un servizio web dedicato, che permetterà di associare la matricola del registratore all'identificativo univoco del POS.

Riferimento normativo

L'obbligo nasce dal recente Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470/2025, in attuazione della Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74 e 77 della L. 207/2024), che, modificando l'art. 2, comma 3 del D.lgs. 127/2015, si prefigge l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale verificando la coerenza tra gli incassi con carta e gli scontrini trasmessi.

Come effettuare il collegamento

Per adeguarsi al nuovo sistema, ogni esercente dovrà:

- accedere all'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
- utilizzare il servizio web dedicato al collegamento dei dispositivi;
- registrare per ogni POS i dati identificativi, collegandoli alla matricola del registratore telematico;
- indicare l'indirizzo dell'unità locale dove sono utilizzati i dispositivi.

Nel portale comparirà automaticamente l'elenco dei POS intestati all'esercente, grazie ai dati comunicati dagli intermediari finanziari.

Tempistiche di attuazione

L'obbligo scatta dal 1° gennaio 2026, ma con una fase di graduale applicazione:

- per i POS già in uso nel gennaio 2026, il collegamento

dovrà avvenire entro 45 giorni dalla messa online del servizio web;

- per i nuovi POS attivati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento andrà effettuato dal sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione ed entro la fine di quel mese;
- le stesse tempistiche si applicano anche in caso di sostituzione o disattivazione di un POS.

Per chi invia i corrispettivi direttamente dal portale web dell'Agenzia, il collegamento potrà essere effettuato all'interno della stessa procedura.

Le nuove funzionalità saranno operative, secondo il comunicato dell'Agenzia, da marzo 2026.

Memorizzazione e trasmissione dei dati

Durante la registrazione di ogni vendita o prestazione, il sistema dovrà:

- memorizzare i dati del pagamento elettronico (forma di pagamento e importo);
- riportarli nel documento commerciale;
- trasmettere giornalmente i dati all'Agenzia delle Entrate insieme ai corrispettivi.

Regime sanzionatorio

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso alle violazioni relative ai pagamenti elettronici le stesse sanzioni previste per gli scontrini telematici:

- Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati di pagamento elettronico: 100 euro per ciascuna trasmissione;
- Mancato collegamento del POS al registratore: da 1.000 a 4.000 euro.

È quindi opportuno verificare per tempo con il proprio tecnico che i dispositivi siano compatibili e pronti per l'adeguamento.

Si consiglia inoltre di fare attenzione a digitare correttamente, all'atto dell'emissione del documento commerciale (ex scontrino fiscale), la modalità di pagamento utilizzata dal cliente, dato che sarà oggetto di incrocio con i dati dei pagamenti elettronici ricevuti dall'Agenzia delle Entrate.

Roberto Buglisi - Servimprese Srl Stp



Auguri di
**BUONE
FESTE!**

